

# Limatura finale per le sanzioni

Con l'adeguamento agli obblighi di legge è possibile evitare l'arresto

**Marco Bellinazzo**  
 MILANO

La pena massima, un anno e mezzo di carcere, scatterà solo per i datori di lavoro che non effettueranno la valutazione dei rischi nelle aziende più esposte al pericolo di infortuni (come, per esempio, gli stabilimenti che trattano sostanze pericolose, le centrali termoelettriche e le ditte che fabbricano esplosivi). E anche in questo caso il giudice potrà sostituire - salvo alcune eccezioni - la pena con il pagamento di una somma variabile tra gli 8mila e i 24mila euro, a patto che l'impresa rimedi alla propria mancanza e adotti il documento per la prevenzione ripristinando le tutele per la salute dei lavoratori.

## Le sanzioni

È questo uno dei "compromessi" raggiunti ieri nella trattativa fra Governo e parti sociali che ha fatto da prologo al varo dello schema di provvedimento che contiene il nuovo testo unico sulla sicurezza. Una trattativa che non ha rimosso però tutti i dubbi sollevati nelle ultime settimane dalle organizzazioni imprenditoriali (Confindustria, Concommercio, Confartigianato, Confercenti e Cna) sul giro di vite annunciato dal decreto attuativo della legge delega 123/07. Rispetto alle versioni iniziali della nuo-

va «626» - messa a punto dagli esperti coordinati dal sottosegretario al Lavoro, Antonio Montagnino e alla Salute, Gian Paolo Patta - l'apparato delle sanzioni collegate alla violazione di norme antinfortunistiche è stato lievemente ridimensionato (restano inalterate le sanzioni fissate dal Codice penale per le ipotesi in cui da queste violazioni derivino la morte o lesioni gravi per i lavoratori). «Più in generale - sottolinea Montagnino - il Governo ha tentato di graduare le sanzioni in relazione al peso delle violazioni. È stata anche realizzata una forte semplificazione portando le sanzioni da 1.400 della vecchia disciplina sulla sicurezza a circa 600».

Così, fermo restando l'arresto da 6 a 18 mesi per il datore che non ha effettuato la valutazione dei rischi nelle aziende ad elevata pericolosità (la pena massima inizialmente ipotizzata era 24 mesi), nei casi meno gravi lo schema di decreto legislativo approvato da Palazzo Chigi prevede che si applichi in alternativa l'arresto da 4 a 8 mesi (invece che da 6 a 12 mesi) ovvero l'ammenda da 4mila a 12mila euro (invece che 5mila a 15mila).

Inoltre, per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto, al datore di lavoro che elimini le conseguenze della violazione o che adempia, pur-

tardevamente, all'obbligo violato, sarà riconosciuta una riduzione della pena oppure la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria da un minimo di 8mila a un massimo di 24mila euro. Chance esclusa, però, quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Anche le conseguenze (pecuniarie e non solo) connesse alla responsabilità amministrativa delle società (Dlgs

231/01) sono state rimodulate in base alla gravità delle infrazioni.

## Il nuovo testo unico

Al di là del profilo repressivo, lo schema di decreto legislativo chiamato ad attuare le direttive della legge 123 razionalizza e rivisita tutta la normativa (ormai in gran parte di origine comunitaria) in materia di sicurezza stratificatasi in sessanta anni. Si tratta di un progetto voluminoso - atteso ora al vaglio delle Camere e della Conferenza Stato-Regioni per i pareri di conformità - com-

posto da oltre 300 articoli, suddivisi in tredici titoli, cui si aggiungono 52 allegati contenenti le regole tecniche e di dettaglio.

Il progetto di testo unico estende il campo di applicazione delle disposizioni antinfortu-

nistiche a tutti i lavoratori, autonomi compresi, rafforza le prerogative delle rappresentanze sindacali (introducendo la figura supplementare del rappresentante territoriale), finanzia iniziative di promozione, anche nelle scuole, per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro, soprattutto per le Pmi e definisce un sistema di qualificazione delle imprese più diligenti cui sarà condizionato l'accesso alle agevolazioni e la facoltà di partecipare alle gare pubbliche. Inoltre, punta a migliorare il coordinamento, nazionale e locale (quest'ultimo affidato alle Regioni) potenziando l'attività di vigilanza, e a rendere più chiaro il riparto delle responsabilità tra committenti e appaltatori per le garanzie ai lavoratori.

## Prevenzione e formazione

Diventano centrali, infine, il momento della valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e l'addestramento dei dipendenti, che dovranno essere consapevoli dei rischi connessi all'attività in cui sono impiegati e idonei per le mansioni loro assegnate. Ma anche la cooperazione tra imprese e sindacati attraverso i nuovi organismi paritetici che agiranno a livello territoriale.

## Alle pagine 33-35

La prima parte del provvedimento approvato dal Consiglio dei ministri

## Gli infortuni sul lavoro

CHE COSA CAMBIA


**Il nuovo impegno. Le imprese vincolate a documentare i pericoli dell'attività**

**Fumata nera. A vuoto l'ultimo tentativo di trovare un'intesa con le parti sociali**



## Struttura e punti critici del provvedimento

### I destinatari



Il decreto si applica a tutte le aziende private, al settore pubblico e a tutte le attività a rischio. Riguarda sia i lavoratori dipendenti che gli autonomi, ma anche i collaboratori a progetto e chi ha un contratto di collaborazione continuativa («co.co.co») la cui prestazione si svolge nei luoghi di lavoro del committente. Le regole valgono anche per le prestazioni occasionali (sono esclusi i piccoli lavori domestici, come, per esempio, le lezioni private o l'assistenza domiciliare a bambini e anziani)

- **Dipendenti**
- **Autonomi**
- **Collaboratori**

### Come è composto


**OGGETTO:** schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (ESAME PRELIMINARE) (LAVORO - SALUTE)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

- **303 articoli**
- **13 titoli**
- **52 allegati**

Il Testo unico sulla sicurezza è formato da 303 articoli. È diviso in 13 titoli (più 52 allegati per le regole tecniche): disposizioni generali, luoghi di lavoro, uso delle attrezzature di lavoro, misure per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, movimentazione manuale dei carichi, attrezzature munite di videotermini, agenti fisici, sostanze pericolose, esposizione ad agenti biologici, protezione da atmosfere esplosive, disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale, abrogazione delle leggi precedenti

### La valutazione dei rischi



La valutazione dei rischi diventa di assoluta centralità per garantire l'effettività delle tutele in ogni ambiente di lavoro. Il datore dovrà considerare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress da lavoro, alle differenze di sesso, all'età, alla provenienza da altri Paesi. Gli esiti di questa valutazione dovranno confluire in un «documento di valutazione dei rischi», nel quale dovranno essere inserite le eventuali mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici

- **Stress da lavoro**
- **Differenze di sesso e età**
- **Più attenzione per gli immigrati**

### Sanzioni e attenuanti



Vengono specificate in modo più dettagliato le sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza, graduate in base al settore e ai tipi di rischio. Previsto l'arresto da 4 a 8 mesi (o l'ammenda da 4mila a 12mila) per il datore che, ad esempio, non effettua la valutazione dei rischi. È previsto il solo arresto da 6 a 18 mesi se la violazione avviene nelle aziende che operano in settori pericolosi. In caso di contravvenzione punita con il solo arresto, l'imputato, se adempie tardivamente agli obblighi, può sostituire la pena con una somma tra gli 8mila e i 24mila euro

- **Arresto fino a 18 mesi**
- **Ammenda in alternativa**
- **Ravvedimento operoso**

